

N. 03766/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00547/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 547 del 2016, proposto dalla S.r.l. - OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Adinolfi (C.F. DNLLGU65M01F839A) ed Andrea Abbamonte (C.F. BBMNDR62D18F839S), con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi (C.F. DNLLGU65M01F839A), con domicilio eletto presso la dott.ssa Anna Bei presso lo Studio Commercialista Rosati in Roma, via Ovidio, n. 10;

contro

il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge; il Comune di **Sparanise**, il Comune di San Marco Evangelista, il Comune di

Caiazzo, il Comune di Calvi Risorta, il Comune di Casagiove, il Comune di San Tammaro, il Comune di Pastorano, il Comune di Casapulla, il Comune di Sessa Aurunca ed il Comune di Crispano, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

i signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Prima di Napoli, n. 210 del 2016, resa tra le parti, concernente la mancata iscrizione nella white list di cui alla legge 190 del 2012 - risoluzione dei contratti di affidamento di servizi pubblici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Luigi Adinolfi ed Andrea Abbamonte e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Considerato che il diniego di iscrizione nella white list e l'interdittiva antimafia oggetto di impugnazione, aventi identico contenuto, si fondano sui seguenti presupposti:

- rapporti di stabile collaborazione tra le società -OMISSIS-S.r.l. e -OMISSIS- S.r.l. tramite il suo amministratore signor-OMISSIS-con la società -OMISSIS-S.r.l. riconducibile al clan camorristico -OMISSIS- di Marcianise (frequentazione assidua dei signori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, figlio del capoclan -OMISSIS-, condannato per il reato di associazione mafiosa ed altro);

- condanna con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9 marzo 2015 dei signori -OMISSIS- per associazione mafiosa e -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 81, 110, 648 ter c.p.
- partecipazione in ATI con la società -OMISSIS-S.r.l., in sostituzione della società -OMISSIS-S.r.l. (quando questa è stata interdetta dal Prefetto) all'appalto di gestione dei rifiuti di Marcianise nel periodo 1° maggio – 31 dicembre 2010;
- avviso di garanzia per il signor-OMISSIS-nel proc. pen. per i reati previsti dagli articoli 323, 353 bis e 479 c.p.;
- cointeressenza economica con il signor -OMISSIS-, condannato per riciclaggio (il signor -OMISSIS-, socio della società -OMISSIS- S.r.l., è stato invece assolto per detto reato nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. - OMISSIS-).

Rilevato che nel ricorso in appello e nella successiva memoria del 9 maggio 2016 l'appellante ha contestato dette circostanze sostenendo che:

- i rapporti con la -OMISSIS-S.r.l. sarebbero stati solo di natura commerciale (e relativi all'epoca in cui tale società non era ancora interdetta) e si sarebbero interrotti dal momento in cui i debiti non sarebbero stati pagati: da allora sarebbero iniziate le estorsioni a carico del signor -OMISSIS-;
- il signor-OMISSIS- avrebbe denunciato gli estorsori, arrestati in flagranza, e gli affiliati al clan signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che sarebbero stati condannati per estorsione grazie alla sua testimonianza;
- lo stesso signor-OMISSIS- sarebbe stato messo sotto protezione su richiesta della DDA e sarebbe stato l'unico teste libero del procedimento penale;
- la mancata denuncia per estorsione del signor -OMISSIS- nel procedimento penale non avrebbe alcun significato, in mancanza di elementi di prova in merito alla sua partecipazione all'attività estorsiva;

- le assidue frequentazioni con gli affiliati al clan camorristico signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbero indimostrate;
- la società -OMISSIS-S.r.l. non sarebbe stata mai interdetta, e comunque la partecipazione della società -OMISSIS- S.r.l. sarebbe stata soltanto formale, perché la società -OMISSIS-S.r.l., dopo aver ottenuto la decisione favorevole dal TAR, avrebbe ripreso a svolgere l'attività, sicché la società -OMISSIS- S.r.l. non avrebbe mai lavorato sul cantiere.

Ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti in merito ai rilievi svolti dall'appellante, ed in particolare:

- alle relazioni della società appellante con la società -OMISSIS-S.r.l., indicando – con la possibile precisione – quando risultino cessati i rapporti commerciali con detta società, specificando se ciò sia avvenuto prima o dopo l'interdizione di quest'ultima società, e quando siano iniziate le attività estorsive in danno delle società riconducibili al signor-OMISSIS-;
- alla prova in merito alle 'assidue frequentazioni' con i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, richiamate nei provvedimenti impugnati in primo grado;
- alla sottoposizione del signor-OMISSIS- a misure di protezione su richiesta della DDA.

Ritenuto necessario acquisire, inoltre, informazioni in merito all'esito dell'informazione di garanzia a carico del signor-OMISSIS- nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RG del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, citata nei provvedimenti impugnati.

Il Collegio assegna alla Prefettura di Caserta il termine di giorni trenta per il deposito della relazione istruttoria di cui in motivazione, corredata dai necessari documenti, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza a cura della segreteria della Sezione.

Rinvia la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 1° dicembre 2016.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza):

- ordina alla Prefettura di Caserta di depositare la documentazione indicata in motivazione presso la Segreteria della Sezione Terza, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza a cura della stessa Segreteria;
- rinvia la causa per l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 1° dicembre 2016;
- ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti indicati nell'ordinanza collegiale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefania Santoleri

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO